

**ORIGINALE**



**COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA**  
**Provincia di Livorno**

***DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE***

**N. 54 DEL 12/07/2013**

**OGGETTO: TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI (TARES) -  
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ANNO 2013 -**

L'anno duemilatredici e questo giorno dodici del mese di Luglio alle ore 18:10 in Campo nell'Elba, nella sala consiliare del Palazzo Municipale, ha luogo in prima convocazione in seduta straordinaria l'adunanza del Consiglio Comunale, convocata dal Sindaco con avvisi in data 8 luglio 2013. prot. N. 11180, con la presenza dei seguenti componenti:

SEGNINI VANNO	P	MARTORELLA WALTER	A
DINI ALESSANDRO	P	BATTISTA ANDREA	P
BALDETTI LORENZO	P	GRAZIANI ENRICO NICCOLÒ	A
GIUSTI ANDREA	A	SCHEZZINI CATALINA	A
SOPPELSA LUCIA	A	LAMBARDI LORENZO	P
CARPINACCI FAUSTO	P	MAI DANIELE	P
PROVENZALI EMILIANO	P	LANDI PIERO	P
CERVINI LEONARDO	P	PALOMBI GIANLUIGI	P
GIANGREGORIO GIUSEPPE	A		

Totale presenti	11
Totale assenti	6

Partecipa il Segretario Comunale del Comune di Campo nell'Elba Dottor MEO Andrea che redige il presente verbale., ed essendo legale il numero degli intervenuti il Dr. Vanno Segnini nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Il Sindaco riferisce che per arrivare a determinare le tariffe è stato necessario individuare la capacità globale di produzione dei rifiuti da parte delle varie utenze. Ci sono circa 4.800 abitazioni di cui il 50% circa di non residenti. E' stata fatta prima una ponderazione circa la producibilità di rifiuti, poi sono stati fatti una serie di confronti con il precedente regime tariffario della TARSU e a seguito di una serie di elaborazioni si è giunti alla determinazione delle tariffe oggetto della proposta di deliberazione. Il tutto ponendo come obiettivo il 50% di raccolta differenziata.

Il Consigliere Palombi chiede se vi siano differenza tra prima casa e seconda casa.

Il Sindaco risponde che non vi sono differenze al riguardo.

Il Consigliere Palombi si rammarica di questa situazione perché ovviamente la produzione di rifiuti si reputa sia minore per le seconde case.

Il Sindaco afferma che le osservazioni sono reali e pertinenti perché la produzione effettivamente dovrebbe essere inferiore. Se si fosse agito in questo senso, con una dimensione di seconde case di circa il 50% ,avremmo ovviamente prodotto un maggior carico del tributo per la popolazione residente. In questi ultimi tempi vi è comunque una maggiore attenzione a questo tema della seconda casa e alla riconsiderazione di alcuni trattamenti per i non residenti e per i frequentatori stabili.

Dopodiché,

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTO** l'art. 14 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni in L. 22 dicembre 2011 n. 214 e successive integrazioni e modificazioni, istitutivo del tributo sui rifiuti, che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, ha sostituito la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (T.A.R.S.U.) di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, applicata dal Comune sino all'anno 2012;

**VISTO** l'art. 52, comma 1 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in base al quale *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti»*;

**VISTO** l'art. 14, comma 23, del citato Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

**VISTO** l'art. 10, comma 4-quater, del D.L. 35/2013 convertito in Legge 64/2013, che ha modificato l'art. 1, comma 381, della Legge n. 228/2012, stabilendo, per l'anno 2013, il differimento al 30 settembre 2013 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;

**VISTA** la propria deliberazione n. 52 in data odierna relativa all'approvazione del Regolamento Comunale per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

**CONSIDERATO** che, sulla base di quanto disposto dall'art. 14, comma 9 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato);

**CONSIDERATO** altresì che, l'art. 1, comma 387, lett. d) L. 24 dicembre 2012 n. 228 ha disposto l'abrogazione dell'art. 14, comma 12 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, in base al quale i criteri di determinazione della tariffa contenuti nel D.P.R. 158/1999 avrebbero dovuto essere applicati provvisoriamente, in attesa dell'approvazione di un nuovo regolamento ministeriale in materia, che avrebbe dovuto essere emanato entro il 31 ottobre 2012;

**CONSIDERATO** che, a fronte della mancata emanazione di tale regolamento e dell'intervenuta abrogazione del comma 12, *i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa* contenuti nel D.P.R. 158/1999 hanno quindi assunto portata definitiva ai fini dell'applicazione del nuovo tributo;

**CONSIDERATO** peraltro che, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, le tariffe del nuovo tributo sui rifiuti dovranno essere commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, per cui l'individuazione di tali tariffe, al pari della definizione del riparto dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, non dovrà necessariamente tenere conto dell'effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma dovrà essere basata su criteri presuntivi che la stessa normativa ha individuato nei coefficienti individuati dal D.P.R. 158/1999, a fronte dell'applicazione di una entrata che non assume natura sinallagmatica (come previsto invece dall'art. 14, comma 29 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, per i Comuni che abbiano introdotto sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti prodotti e che intendano introdurre una tariffa-corrispettivo), ma mantiene invece la sua natura tributaria, rientrando quindi, al pari di quanto disposto per la T.A.R.S.U. dalla giurisprudenza di legittimità, tra le cd. *tasce di scopo*, ossia che «*mirano a fronteggiare una spesa di interesse generale ripartendone l'onere sulle categorie sociali che da questa spesa traggono vantaggio, o che comunque determinano l'esigenza per la "mano pubblica" di provvedere*» (Corte di Cassazione, sentenza 29 aprile 2010 n. 17381);

**CONSIDERATO** che, in base all'art. 6 D.P.R. 158/1999, è possibile applicare un sistema presuntivo per determinare la quota variabile della tariffa delle utenze non domestiche, che si ottiene come prodotto del costo unitario per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione, costituito da *coefficienti potenziali espressi in kg/mq anno che tengono conto della quantità di rifiuti minima e massima connessa alla tipologia di attività*;

#### **TENUTO CONTO CHE:**

- nella fissazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 si è cercato di dare continuità alle tariffe applicate con la tassa rifiuti. In tal senso, comunque assegnando valori all'interno dei range previsti dal disposto normativo, sono stati scelti dei k minimi nelle situazioni in cui si riscontrava un incremento tariffario e dei k massimi dove c'era una maggior decremento.

- La presunta produzione dei rifiuti sul territorio da parte delle utenze non domestiche e domestiche, conseguenziale alla scelta dei coefficienti, si ritiene compatibile con le scelte effettuate.

**CONSIDERATO** che l'art. 8 D.P.R. 158/1999 dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i Comuni devono approvare il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

**RICHIAMATA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 in data odierna (allegato A) dichiarata immediatamente eseguibile e parte integrante e sostanziale del presente atto, con la quale è stato approvato il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2013, in conformità del quale sono elaborate le tariffe del tributo in argomento per l'anno 2013;

**CONSIDERATO** che l'art. 14, comma 11 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, prevede che la tariffa sia composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;

**VISTE** le previsioni di agevolazioni contenute nel regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti, con particolare riferimento alle riduzioni accordate alle utenze domestiche ed all'utenza non domestica;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 14, comma 24 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art. 21 del regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 50%;

**PRESO ATTO** dell'art.24 del Regolamento Comunale per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi che recita "Possono essere previste annualmente, in occasione della deliberazione che determina le tariffe, riduzioni del tributo a fronte del raggiungimento di obiettivi predeterminati, in relazione anche a specifici progetti individuati di volta in volta dall'Amministrazione finalizzati all'implementazione della raccolta differenziata, anche mirati a singole categorie di contribuenti. Le riduzioni opereranno mediante compensazione alla prima scadenza utile."

**CONSIDERATO** che l'Amministrazione nell'anno 2013 intende perseguire quale obiettivo strategico sui dati della raccolta differenziata il risultato del 50% sui quantitativi conferiti.

**PRESO ATTO** che tale obiettivo è stato programmato attraverso lo sviluppo della raccolta dell'organico, risultato che è fortemente collegato alle risposte positive che possono essere assicurate dal mondo della ristorazione, sia alberghiero che non.

**CONSIDERATO** che, unitamente alla determinazione delle tariffe del tributo sui rifiuti, il Comune è altresì tenuto, sulla base della disposizione dettata dall'art. 14, comma 13 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, ad individuare l'importo della maggiorazione dovuta dai soggetti passivi del tributo sui rifiuti a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili prestati dal Comune;

**CONSIDERATO** che l'art. 14, comma 13 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011 e s.m.i., prevede l'applicazione alla base imponibile del tributo sui rifiuti di una maggiorazione *standard* pari a 0,30 €/mq;

**PRESO ATTO** che con deliberazione di C.C. n. 45 del 28/06/2013 dichiarata immediatamente eseguibile e regolarmente pubblicata sul sito web istituzionale il giorno 29/06/2013 sono state determinate le rate e le scadenze di versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi per l'anno 2013, secondo la seguente tabella:

<i>Rata di versamento del Tares</i>	<i>Scadenza</i>
Prima rata (1° acconto)	31 luglio 2013
Seconda rata (2° acconto)	30 settembre 2013
Terza rata (saldo)	31 dicembre 2013

**CONSIDERATO** infine che, per quanto riguarda i termini di riscossione del tributo sui rifiuti e del connesso tributo sui servizi indivisibili, l'art. 14, comma 35 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, come modificato dall'art. 1, comma 387 L. 24 dicembre 2012 n. 228 dispone che il versamento della maggiorazione di cui al comma 13 dovrà essere effettuato entro la scadenza dell'ultima rata e quindi entro il 31.12.2013;

**VISTO** il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dal Responsabile del settore Ambiente, Arch. Sandra Maltinti;

**VISTO** l'allegato parere del Revisore dei Conti;

**VISTO** il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dal Responsabile dei Servizi Finanziari, Dott. Stefano Servidei;

**VISTO** l'esito della votazione sulla proposta di delibera resa nei modi e forme di Legge che ha fornito il seguente risultato: voti 9 favorevoli, 2 astenuti (Dini e Landi),

#### **DELIBERA**

1. di determinare per l'anno 2013 le tariffe del tributo comunale sui rifiuti:

#### **Utenze domestiche**

<b>Nucleo familiare</b>	<b>Quota fissa (€/mq/anno)</b>	<b>Quota variabile (€/anno)</b>
1 componente	1,44117	95,44300
2 componenti	1,61693	171,79739
3 componenti	1,81025	190,88599
4 componenti	1,93328	248,15179
5 componenti	2,05631	276,78469
6 o più componenti	2,12661	324,50619

Utenze non domestiche

COMUNI FINO A  
5.000 abitanti

Categorie di attività		Quota fissa (€/mq/anno)	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1,19832	0,99528
2	Campeggi, distributori carburanti	2,99581	2,44574
3	Stabilimenti balneari	2,18518	1,80373
4	Esposizioni, autosaloni	1,72699	1,41309
5	Alberghi con ristorante	4,44084	3,62105
6	Alberghi senza ristorante	2,99581	2,45593
7	Case di cura e riposo	3,27776	2,67672
8	Uffici, agenzie, studi professionali	3,84168	3,14209
9	Banche ed istituti di credito	3,84168	3,14209
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	3,87693	3,18625
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	4,22937	3,46139
12	Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	2,39664	1,95319

13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	3,24252	2,65634
14	Attività industriali con capannoni di produzione	2,46713	2,03811
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	2,46713	2,03811
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	17,65763	14,45701
17	Bar, caffè, pasticceria	13,49875	11,04657
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	8,81119	7,13339
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	8,42350	6,91260
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	23,19106	19,00200
21	Discoteche, night club	4,58182	3,73654

### **Utenze soggette a tariffa giornaliera**

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 50%.

2. di stabilire una riduzione del tributo dovuto pari al 5% a beneficio della categoria 05) alberghi con ristorante, e pari al 15% per la categoria 16) ristoranti trattorie pizzerie osterie nel caso in cui i risultati a consuntivo della raccolta differenziata relativa al rifiuto organico, certificati dalla A.R.R.R. spa, raggiunga tonnellate 450 con un conseguente abbattimento dei costi di smaltimento;

3. di stabilire che l'importo del tributo per i servizi indivisibili di cui all'art. 14, comma 13 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, deve intendersi determinato esclusivamente nella maggiorazione standard pari a 0,30 €/mq, da assicurarsi integralmente a favore del bilancio statale;

4. di dare atto che sull'importo del tributo comunale sui rifiuti si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992;

5. di dare atto che le tariffe sono state estrapolate dallo studio effettuato dalla GF ambiente S.r.l. di Calderara di Reno che viene allegato al presente atto sotto la lettera B;

6. Con separata ed unanime votazione, con voti 9 favorevoli e 2 astenuti (Dini e Landi) la presente viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000 in considerazione dell'urgenza di provvedere in merito.

Alle ore 19:15 il Sindaco dichiara chiusa la seduta.



OGGETTO: TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI (TARES) -  
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ANNO 2013 -

**PARERI EX ART. 49 T.U. N. 267/2000**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Per quanto riguarda la regolarità dell'atto si esprime:  
parere favorevole

PER QUANTO DI COMPETENZA

Campo nell'Elba, 08/07/2013

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
MALTINTI ARCH. SANDRA

---

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Per quanto riguarda la regolarità contabile dell'atto si esprime:  
parere favorevole

Campo nell'Elba, 11/07/2013

IL RAGIONIERE CAPO  
SERVIDEI DR. STEFANO

Letto e sottoscritto

**IL PRESIDENTE**

F.to Dr.Vanno Segnini

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to Dr. Andrea Meo

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_.

Essa è divenuta esecutiva il

[ ] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4)

[ ] essendo decorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione (art. 134, c. 3)

Campo nell'Elba, \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

---

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

CAMPO NELL'ELBA,

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo statuto comunale,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Campo nell'Elba,

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**